

COMUNE DI MELLE

Provincia di Cuneo

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Ipotesi di accordo relativo alla destinazione del fondo
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività (art.15 CCNL 1 aprile 1999) per l'anno
2019

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Bersano Silvia

La sottoscritta BERSANO Dr.ssa Silvia, revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL, nominata revisore unico dal Comune di Melle con delibera n. 38 del 24/11/2016

Ricevuto in data 21/10/2019 la documentazione relativa alla autorizzazione a sottoscrizione accordo decentrato 2019

Preso atto che si è svolto l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, con esito positivo

Visto l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti";

Visto l'art. 5 del CCNL 01/04/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004, il quale prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto";

Richiamato il disposto normativo di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2 bis, del DL 78/2010 che dispone al comma 2 bis: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente

importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”;

Richiamato, altresì, il disposto di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Viste le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011, n. 16/2012, n.25/2012 e n. 15 del 30 aprile 2015;

Esaminata l'ipotesi di accordo relativo alla destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 15 CCNL 1 aprile 1999) per l'anno 2019;

Viste la relazione tecnico finanziaria e la relazione illustrativa, rese in conformità agli schemi di cui alla Circolare n. 25 del 19.07.2012 della Ragioneria generale dello Stato;

Preso atto che

1. il fondo 2019 destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, è determinato in € 11.108,08;

2. Risorse aggiuntive ex art. 15. comma 2 del CCNL 1/4/1999: la norma prevede la possibilità per gli enti, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, di integrare, a decorrere dal 1999, le risorse economiche di cui al fondo, sino ad un importo dell'1,2% su base annua del monte salari

1997. Il successivo comma 4 condiziona tale incremento al previo accertamento, da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione, delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità. Ne deriva che l'incremento in esame non può essere deliberato qualora il nucleo di valutazione non sia stato costituito, o pur costituito non abbia effettuato gli accertamenti di propria competenza. L'Ente ha acquisito la certificazione dell'Organo di Controllo interno con esito positivo costituita da relazione tecnica.

3. L'erogazione del premio di produttività è subordinato alla valutazione che i Responsabili di servizio effettueranno sui risultati conseguiti dal personale loro assegnato secondo la metodologia in vigore presso l'ente.

4. La disponibilità delle risorse per integrazione ai sensi dell'art. 15 c.2 del CCNL 1.4.1999, sussiste grazie agli interventi di costante razionalizzazione, attraverso la prosecuzione dell'ufficio unico e all'adesione a una nuova convenzione di segreteria.

Rilevato altresì che:

- l'ente non si trova in situazione strutturalmente deficitaria e monitora costantemente gli equilibri finanziari di competenza, cassa, residui, sia ai fini bilancio, sia ai fini patto di stabilità;

Esprime parere favorevole ed attesta

- la congruenza del Fondo per la contrattazione integrativa

- la corretta destinazione del fondo

Nichelino, 4 novembre 2019

Il Revisore Unico

Dott.ssa Silvia Bersano

